

ADEMPIMENTI

Compro oro: nuovi obblighi per gli operatori

di Raffaele Pellino

Novità in arrivo per l'attività di **"compro oro"**. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.Lgs. 92/2017, infatti, sono entrate in vigore lo **scorso 5 luglio** le nuove regole per gli operatori del settore.

Diversi sono gli aspetti toccati dalle nuove disposizioni e numerosi gli obblighi rispetto al passato.

In primo luogo **è stato istituito**, presso l'OAM (ossia l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), **un apposito registro degli operatori compro oro**.

Pertanto, l'esercizio dell'attività è ora riservato ai soli iscritti a tale registro. Per iscriversi, il soggetto interessato, oltre ad essere in possesso **della licenza** per l'attività in materia di **oggetti preziosi** di cui all'[articolo 127 del R.D. 773/1931](#), deve inviare all'OAM apposita **istanza** (in formato elettronico e attraverso canali telematici) cui vanno **allegati** copia del documento di identità e l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la validità della licenza.

L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, assegnando a ciascun iscritto un **codice identificativo unico**. Nel caso siano intervenute "variazioni" nei dati, si dovrà procedere "tempestivamente" alla comunicazione degli stessi; è considerata "tempestiva" la comunicazione effettuata entro 10 giorni dall'intervenuta variazione.

Tuttavia, è affidato ad un apposito **decreto del Ministro dell'economia**, da adottarsi entro ottobre 2017 (entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs.), la definizione delle *"modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro"*. Detto decreto dovrà anche individuare l'entità ed i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità ed i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

Il mancato versamento dei **contributi** dovuti all'OAM costituisce **causa ostantiva** all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore *compro oro* nel registro.

Gli obblighi su indicati *"si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi,*

previa comunicazione alla Banca d'Italia..., che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.

Numerosi sono, poi, **gli obblighi** che il [D.Lgs. 92/2017](#) ha previsto in materia di **antiriciclaggio**.

Si parte con l'identificazione della clientela. Prima di procedere all'operazione, infatti, l'operatore deve identificare il cliente, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio (ossia mediante documento d'identità o altro documento equipollente).

Limitazioni all'uso del contante. Le operazioni di **importo pari o superiore a 500 euro** si dovranno effettuare unicamente attraverso l'utilizzo di **mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante**, che garantiscano **la tracciabilità dell'operazione** e la sua univoca riconducibilità al disponente.

L'utilizzo di tali strumenti **è obbligatorio**, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati **con un'unica operazione o con più operazioni frazionate**.

Attenzione, poi, alla tracciabilità delle operazioni. Gli operatori sono obbligati all'utilizzo di un **conto corrente**, bancario o postale, **dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie** eseguite in occasione del compimento di operazioni di *compro oro*.

Per ogni operazione va predisposta una **“scheda”**, numerata progressivamente e recante:

- **i dati identificativi del cliente;**
- **la descrizione dell'oggetto prezioso** usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
- l'indicazione della **quotazione dell'oro** e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione;
- **due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso** acquisite da prospettive diverse;
- **la data e l'ora dell'operazione;**
- **l'importo corrisposto ed il mezzo di pagamento** utilizzato;
- **l'integrazione** con le informazioni relative alla **destinazione data all'oggetto prezioso** usato, completa dei dati identificativi: di altro compro-oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto; dell'operatore professionale cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.

A conclusione dell'operazione, si dovrà **rilasciare al cliente una ricevuta “riepilogativa”** delle informazioni acquisite.

I dati acquisti, poi, vanno conservati per un periodo di 10 anni nel rispetto delle norme sulla

privacy.

A tal fine, occorre adottare **sistemi di conservazione idonei a garantire**:

- l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;
- l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
- la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
- il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite.

Infine, obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. I *compro oro* sono tenuti a segnalare all' UIF (Unità di Informazione Finanziaria) eventuali operazioni sospette, secondo le disposizioni del decreto antiriciclaggio; inoltre, ai fini dell'obbligo, occorre aver riguardo delle indicazioni generali e degli indirizzi operativi contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore emessi della stessa UIF.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

Scopri le sedi in programmazione >